

STATUTO "AFRICA IN TESTA ETS"**SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

ART. 1) E' costituita, ai sensi del D.Lgs 117/2017 del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'Associazione denominata "AFRICA IN TESTA " *Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione"*

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Pozzuoli (NA), Via San Paolo n. 10 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a.** Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alle legge del 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. (art.5 comma 1 lett.u D.Lgs 117/2017)
- b.** Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge n.125 del 11 agosto 2014, e successive modificazioni. (art.5 comma 1 lett.n D.Lgs 117/2017)
- c.** Interventi e prestazioni sanitarie. (art.5 comma 1 lett.b D.Lgs 117/2017)
- d.** Assistenza ed integrazione sociale a favore di persone indigenti o in grave stato di necessità a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari deficitarie in Italia o all'estero, in particolar modo nel continente africano.

Attività

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- Promuovere la cultura della solidarietà e di nuove forme di partecipazione ed integrazione tra gli individui attraverso forme di auto-organizzazione ed iniziative di carattere sociale, culturale,

ricreativo ed assistenziale;

- attività di solidarietà sociale, di tutela dei diritti civili nei confronti di tutti coloro che ne sono esclusi, con particolare riferimento alle popolazioni dell'Africa, anche con adozioni a distanza, con sostegno e sviluppo didattico, di bambini con ambiti familiari disagiati.
- attività di beneficenza, di sostegno ed accoglienza delle persone indigenti, ai profughi ed agli immigrati indigenti, con particolare attenzione alle popolazioni del continente africano;
- la sensibilizzazione della comunità alla testimonianza della carità e all'impegno per la giustizia e la pace, in fedeltà al precetto evangelico della carità e in risposta ai problemi del territorio e del mondo;
- lo studio delle forme di povertà e di bisogno presenti sul territorio nonché delle cause e circostanze che le originano; la sensibilizzazione della comunità su tali tematiche. L'analisi delle forme di coinvolgimento e risposta della comunità ai bisogni ed alle povertà del territorio svolgendo, al contempo, un'azione di informazione e chiamata in causa delle istituzioni e, in generale, della società civile.
- costituire o far parte di fondazioni le cui finalità siano la tutela di persone affette da disagio fisico-psichico.
- promuovere la raccolta di fondi per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo da destinate al funzionamento delle attività dell'associazione;
- svolgimento di attività di volontariato, assicurando ai volontari un

adeguata attività di formazione operativa e spirituale;

- la diffusione di stili di vita improntati all'accoglienza, all'ospitalità, al dono di sé;

- la collaborazione con altre iniziative e proposte di promozione umana, nel rispetto della propria e altrui identità;

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività di beneficenza e di solidarietà sociale e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

SOCI

ART. 5) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge 50% rispetto alle Odv/Aps associate), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea

Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o

materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 12) L'Assemblea è l'organo deliberativo e sovrano dell'Associazione.

Di essa fanno parte tutti gli associati, dei quali rappresenta l'universalità.

All'assemblea hanno diritto ad intervenire tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e di votare direttamente o per delega.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria e straordinaria.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal

Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che all'estero e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,

deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzanti sono esposti all'interno della sede ufficiale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto

dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni;

in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della

relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico: - controlla l'amministrazione dell'Associazione ; - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di

partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di controllo e presso la sede sociale entro un mese dalla richiesta.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un

apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni, ovvero per accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nel presente statuto.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e alle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

I SOCI FONDATORI

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*
[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPNA1 UT POZZUOLI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 245
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 21/03/2021 REGISTRATO IL 01/04/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000245

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: TSTFNC61D07G964Z TESTA FRANCESCO
ID. TELEMATICO: TEZ21L000245000WE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 96027470630

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI	
		VALORE DICHIARATO	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1